

BASTA UN MASTER PERCHÉ IL MEDICO POSSA DIRSI “SPECIALIZZATO”?

PREMESSA

La questione è se sia legittimamente utilizzabile il titolo di *specialista* o *specializzato* dal medico chirurgo che abbia frequentato *master* o corsi di formazione diversi da quelli previsti dal R.D. 1592/1933, dal D.P.R. 162/1982, e dalla L. 341/1990.

Ai sensi dell'art. 4 L. 19/11/1990, n. 341 [legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari] il diploma di specializzazione “*si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162*”.

E' dunque l'art. 1 del suddetto D.P.R. n. 162 /1982 [decreto di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento], a chiarire che le scuole di specializzazione “*fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università*”.

E' pertanto solo presso le Università che, a norma dell'art 1 D.P.R 162/82, possono essere costituite “*scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista; ...*”.

Tale ricostruzione è confermata:

- dall'art. 11 D.P.R. 162/1982 che, dopo aver precisato che i corsi di studio delle scuole di specializzazione “*sono corsi ufficiali universitari*”, chiarisce che “*... a coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista ...*”;
- dall'art. 178 R.D. 31/08/1933, n. 1592 [decreto di approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore], che dispone espressamente che “*La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori*”.

E tuttavia: se è vero che a norma di legge è solo presso le Università che possono essere costituite “*scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista*”, e se è anche vero che “*la qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori*”, è altresì vero che ai sensi dell'art. 172 R.D. n. 1592/1933 “*Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato ...*”.

Dunque, il quadro normativo sembrerebbe dar vita ad una *antinomia*, posto che da un lato, a norma di legge, la qualifica accademica di specialista spetta solo a chi abbia conseguito il diploma finale rilasciato dalle scuole di specializzazione istituite presso le Università, e dall'altro, sempre a norma di legge, per l'esercizio professionale di una determinata specialità è sufficiente il superamento dell'esame di Stato.

Ma tale *antinomia* — peraltro — è solo apparente, ricomponendosi laddove si consideri che la questione del possesso o meno di una qualifica accademica di specialista è passibile di due differenti piani di valutazione cui corrispondono differenti e significative conseguenze: un piano più prettamente pratico, e strettamente connesso all'effettivo esercizio della professione, nel quale la distinzione tra l'aver conseguito o meno il titolo accademico di specialista risulta — per quanto sopra esposto — evanescente; ed un piano più astratto, strettamente connesso all'effettivo diritto di fregiarsi legittimamente e pubblicamente del titolo di specialista, nel quale le differenti conseguenze tra l'aver conseguito o meno il titolo accademico di specialista si impongono in tutta la loro forza ed evidenza.

Ed infatti, da una rigorosa analisi della complessa normativa vigente in materia di pubblicità concernente le professioni sanitarie, emerge quanto appresso:

- il D.P.R. n. 221/1950 [decreto di approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo n. 233/ 1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse], all'art. 3, dispone che “*... In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del*

rilascio. ...”;

- la L. 05/02/1992, n. 175 [norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie], all’art.1 dispone: “1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e ... ausiliarie ... è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: ...
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; ...
3. L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. ...
4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. ...”;
- il D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/ 2006 [c.d. “Decreto Bersani”] all’art. 2, ha “... abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari ...” — e pertanto, in parte qua, anche quelle contenute nella normativa sopra richiamata — “... che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali ... il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”;
- il D.Lgs. 02/08/2007, n. 145 [decreto di attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole], all’art 1 dispone che “... 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”, e all’art. 3 prevede che “Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: ...
c) ... alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, ... le capacità, ... i riconoscimenti”;
- il D.Lgs. 02/08/2007, n. 146 [decreto di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004], dopo aver previsto all’art. 1 che “1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori ...”, all’art. 21 dispone che “1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: ... f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti ...”, ed all’art. 22 dispone che “1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta ... omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. ... è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, ...”.

SOLUZIONE

Dal complesso quadro normativo sopra richiamato emerge: a) che il c.d. *Decreto Bersani* ha abrogato

— *in parte qua* — le disposizioni legislative e regolamentari che, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, ivi comprese quelle sanitarie, prevedevano il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali; **b)** che il medesimo decreto ha tuttavia espressamente precisato e confermato che **la suddetta pubblicità deve avvenire “secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”**.

A seguito del Decreto Bersani — dunque —, e per effetto dello stesso, devono considerarsi ancora vigenti, poiché compatibili con la *ratio legis*, i commi 3 e 4 dell’art. 1 L. n. 175/1992 ai sensi della quale norma **“3. L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente 4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione ...”**.

E ciò tanto più a seguito dell’entrata in vigore della normativa comunitaria che vieta la pubblicità ingannevole e la concorrenza sleale tra professionisti.

Pur a fronte della riforma, resta pertanto vigente il *limite* della tutela del **principio di veridicità** da intendersi come **non “ingannevolezza”**, ossia come **idoneità a non indurre in errore il consumatore medio** sulla **“natura”** e le **“qualifiche”** e **“i riconoscimenti”** del professionista.

Così che, anche a prescindere dai commi 3 e 4 art. 1 L. n. 175/1992, atteso che i titoli di **specializzazione, specialista, o specializzato**, evocano necessariamente nel consumatore medio la convinzione che il professionista abbia frequentato e conseguito il titolo accademico rilasciato dalle scuole di specializzazione istituite a norma di legge presso le Università, **ne consegue**:

- che l’utilizzazione del titolo di **specialista o specializzato** da parte di chi abbia frequentato master o corsi di formazione diversi da quelli previsti dalla normativa medesima costituisce comportamento illegittimo in quanto idoneo ad ingenerare nel consumatore medio un errore sulla “natura” e sulla “qualifica” e sui “i riconoscimenti” del professionista medesimo;
- che — dunque — il medico chirurgo il quale abbia frequentato master o corsi di formazione diversi da quelli previsti dalla normativa predetta, non può fregiarsi del titolo di specialista o specializzato nella disciplina oggetto del corso.

Pertanto, più specificamente:

- il medico chirurgo che si definisca e qualifichi **“chirurgo estetico”** o **“chirurgo plastico”** ingenera nel consumatore medio il convincimento che abbia conseguito il diploma in **chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica** presso una scuola di specializzazione che legittimi l’assunzione del titolo di specialista in tale disciplina, ossia presso una delle scuole di specializzazione universitaria di cui alla normativa sopra richiamata;

in mancanza di un siffatto diploma legittimante l’assunzione del titolo di specialista, il medico chirurgo, pur potendo praticare la chirurgia plastica ed estetica giusta l’abilitazione all’esercizio della professione medica, nel pubblicizzare la propria attività, è tenuto a non ingenerare nei pazienti errori o falsi convincimenti sulle proprie qualifiche, e non può dunque legittimamente qualificarsi “chirurgo estetico” o “chirurgo plastico”.

Avv. Ernesto Mocci